

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1959

(1^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICCIONI

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 80 milioni per i lavori di completamento della " Casa d'Italia " in Buenos Aires » (184) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	2
MICARA, <i>relatore</i>	1

« Concessione gratuita del passaporto agli emigranti » (293) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2, 3
DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	3

La seduta è aperta alle ore 19,10.

Sono presenti i senatori: Bosco, Cerulli Irelli, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Fer-

retti, Greco, Jannuzzi, Lussu, Messeri, Micara, Molè, Pastore, Pellegrini e Piccioni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per gli affari esteri Folchi e De Martino.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 80 milioni per i lavori di completamento della " Casa d'Italia " in Buenos Aires » (184)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 80 milioni per i lavori di completamento della " Casa d'Italia " in Buenos Aires ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MICARA, *relatore*. Onorevoli senatori, il precedente stanziamento di lire 132 milioni, per i lavori di completamento della

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

1ª SEDUTA (11 marzo 1959)

« Casa d'Italia » in Buenos Aires, si è dimostrato del tutto insufficiente: i preventivi sono stati largamente superati per effetto degli aumenti dei salari e dei costi, che si sono verificati in Argentina.

Secondo il parere dei tecnici, che a tal fine hanno effettuato un apposito sopralluogo, sono necessari altri ottanta milioni per portare a termine i lavori.

Credo inutile aggiungere che la « Casa d'Italia » dev'essere adeguata all'importanza della nostra collettività in Argentina, al prestigio del nostro Paese e all'opportunità di favorire, nel modo migliore, le relazioni culturali tra le due Nazioni.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge.

F O L C H I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo, ringrazio l'onorevole relatore e mi associo alle conclusioni da lui formulate.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 80.000.000 (ottanta milioni) per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Aires.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione gratuita del passaporto agli emigranti » (293) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione gratuita del passaporto agli emigranti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che il relatore senatore Santero, assente da questa seduta, mi ha rimesso la seguente relazione scritta sul disegno di legge:

« Onorevoli senatori, questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione affari esteri ed emigrazione della Camera dei deputati, è molto semplice e viene opportunamente a provvedere alla necessità, universalmente sentita, di concedere gratuitamente il passaporto agli emigranti.

Questa disposizione era compresa nel disegno di legge sui passaporti, che il Senato aveva approvato nel novembre 1957 e che la Camera dei deputati non ebbe il tempo di approvare a causa della fine della legislatura.

La nostra esperienza ci fa comprendere come non si debba attendere di risolvere questo particolare problema del passaporto agli emigranti con un disegno di legge che disciplini tutta la materia relativa ai passaporti. È giusto, invece, tutelare gli interessi di questa categoria di lavoratori al più presto possibile, con una legge particolare.

Se così non si facesse, verrebbe a verificarsi anche una situazione ingiusta, per cui, mentre ai normali turisti non occorre più il passaporto per circolare in un discreto numero di Paesi dell'Europa occidentale (Austria, Francia, Germania, Benelux), per chi dall'Italia debba espatriare per ragioni di lavoro resta ancora obbligatorio il passaporto, coi relativi oneri fiscali.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)1^a SEDUTA (11 marzo 1959)

Questa condizione di sperequazione e d'ingiustizia è tanto più intollerabile in quanto contraria ai principi che vanno sempre più affermandosi, circa il dovere di soddisfare per quanto possibile il diritto al lavoro:

a) col pieno impiego sul piano nazionale;

b) con la libera circolazione della mano d'opera sul piano internazionale.

Il disegno di legge consta di due articoli. Il primo stabilisce la concessione gratuita del passaporto agli emigranti e prevede anche un regolamento per le norme di applicazione della legge (ad esempio, per determinare le categorie di persone da ammettere alla facilitazione). Il secondo articolo stabilisce che i passaporti degli emigranti hanno la validità di tre anni.

Per i motivi sopraesposti, ritengo di dover invitare la Commissione ed approvare il disegno di legge ».

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti, in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa.

Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari